

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 07/05/2020

### FATTO

Nel ricorso l'istante espone i seguenti fatti:

- di essere intestataria di 1 BFP, serie "Q/P", sottoscritto il 12 agosto 1986;
- di aver ricevuto, il 17 dicembre 2016, il rimborso complessivo di 3.794,69 euro con una differenza ancora da riscuotere, applicando il maggior rendimento indicato sul retro dei buoni, con riferimento all'ultimo decennio di fruttuosità del titolo.

La ricorrente conclude chiedendo il rimborso del buono secondo il maggior rendimento indicato sul retro del titolo, al netto dei rimborsi già ricevuti, con riferimento all'ultimo decennio di fruttuosità.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente, rammentando che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva quanto segue:

- con riguardo al BFP dedotto in giudizio, a seguito dell'apposizione del timbro "Q/P", la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie "Q", istituita con apposito Decreto Ministeriale del 13.06.1986, ed il rendimento del buono è stato stimato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto;
- il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, con riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie "P"). Sul punto, la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

resistente cita diverse pronunce di merito, nonché la nota del MEF datata 15.02.2018, che accertano la legittimità del suo operato;

- inoltre, il Decreto Ministeriale del 13.06.1986 ha imposto all'intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie "Q" ma non anche l'importo delle somme da rimborsare;

- pertanto, nessun affidamento legittimo può essersi ingenerato in capo alla ricorrente circa il diverso rendimento reclamato innanzi all'Arbitro.

L'intermediario resistente conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La ricorrente ha prodotto copia di 1 BFP, della serie "Q/P" sottoscritto il 12 agosto 1986.

Si rileva che sul fronte del titolo risulta apposto timbro leggibile indicante la serie "Q/P", mentre sul retro timbro leggibile indicante i nuovi rendimenti della serie "Q" per il primo ventennio.

La ricorrente contesta il rimborso ricevuto dall'intermediario con riferimento all'ultimo decennio.

Ai fini della decisione della controversia vale la pena ricordare i seguenti principi che regolano la materia:

- i BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito, di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. dalla legge"* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013; di recente, Collegio di Roma, decisione n. 19042/2018);

- l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*;

- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (cfr., *ex multis*, di recente, Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018);

- tale affidamento viene meno allorché il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, di recente, Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);

- i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorché "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (cfr., *ex multis*, di recente, Collegio di Roma, decisione n. 19053/18);

- da ultimo, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142 del 3.04.2020) ha confermato il consolidato indirizzo dell'ABF.

In questo contesto normativo e fattuale, in considerazione del fatto che sul titolo non risulta la integrazione dei rendimenti con riferimento al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento.



### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO